ItaliaOggi

Homepage > Diritto e fisco > Giustizia

Codice della strada, per i neopatentati aumenta la potenza dei veicoli guidabili

Ma resta il divieto per i primi tre anni di superare i 100 km/h sulle autostrade e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali

di Enrico Santi 09/12/2024



Un Portale dedicato con tutte le indicazioni

Per le **patenti** che saranno conseguite con **esame finale** dal 14 dicembre in poi aumenta la soglia della **potenza** dei veicoli che possono essere guidati dai **neopatentati**, però la durata della **limitazione** sale da uno a tre anni. Restano invece invariate le **restrizioni** relative ai **limiti di velocità** in **autostrade** e **strade extraurbane principali**. Lo prevede la **legge n. 177**

del 25 novembre 2024 (G.U. del 30 novembre) di riforma del Codice della strada, in vigore dal 14 dicembre.

Limiti di velocità

Per quanto concerne i **neopatentati**, restano immutate le **limitazioni** riferite alla **velocità**, previste dall'articolo 117, comma 2. Quindi continua a restare vietato per i primi tre anni dal conseguimento della **patente** di

applicano per le **patenti** conseguite a decorrere dal 14 dicembre, data di entrata in vigore. Occorre a tal fine considerare se il superamento dell'**esame finale** avverrà entro il 13 dicembre. Innanzitutto vengono allentate le **limitazioni** relative alla **potenza massima** dei veicoli.

Potenza massima

Infatti, viene previsto un divieto di guida dei seguenti veicoli da parte dei neopatentati: gli autoveicoli con una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t (in aumento rispetto all'attuale valore di 50 kW/t) e i veicoli M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), anche elettrici o ibridi, con una potenza massima superiore a 105 kW/t (in aumento rispetto all'attuale valore di 70 kW/t). D'altro canto, però, la durata delle limitazioni riferite alla potenza subisce un aumento da uno a tre anni. Restano invece invariate le altre norme del comma 2-bis, quindi per le autovetture elettriche o ibride plug-in il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria, mentre le limitazioni sulla potenza non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo né si applicano se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a 65 anni,

munita di **patente valida** per la stessa **categoria**, conseguita da almeno 10 anni, ovvero valida per la **categoria superiore**.

Verifica sul portale

Sul **Portale dell'Automobilista** dovrebbe essere aggiornata dal 14 dicembre la funzione che consente di verificare, semplicemente digitando la **targa**, se un **veicolo** possa essere guidato da un **neopatentato** con o senz**x**

Native content
Tabacco, 1 miliardo di euro
di investimenti fino al
2034

